



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 37 del 12 FEB. 2021

Oggetto: Protocollo d'intesa di collaborazione Scientifica e Tcnologica con l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori - IRST		
Struttura		
Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
Responsabile del procedimento		Manola Turci
Estensore		Manola Turci 
ALLEGATI N.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Conto Economico n.

12 FEB. 2021

Eseguibile a norma di Legge dal _____

Pubblicato a norma di Legge il 12 FEB. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 12 FEB. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera DG n. 150 del 31.05.2018 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 e approvazione statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG n. 11 del 13.01.2020 di modifica di organizzazione e organigramma dell'Istituto;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

Premesso che

- in base all'art. 4 della Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 l'ISPRO svolge attività di promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
- nel perseguimento della propria missione l'ISPRO partecipa a collaborazioni scientifiche stipulando convenzioni e contratti in materia di studio e ricerca con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e stranieri;

Preso atto

- della nota prot. 484 del 08/02/2021 a firma della dott. ssa Barbara Stecca, S.C. Core Research Laboratory, agli atti, in cui si richiede alla Direzione di Istituto di poter stipulare un accordo per la collaborazione Scientifica e Tecnologica con l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori – IRST dell'Emilia Romagna;
- che nella stessa nota prot. 484/2021 si allega lo schema di *protocollo* proposto dall'IRST;

Preso atto inoltre che la suddetta richiesta di accordo è corredata della scheda tecnica di progetto di ricerca che di volta in volta dovrà essere validata e autorizzata dalle rispettive Direzioni è stata approvata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Generale.

Dato atto che tale schema è stato revisionato dai competenti uffici di Istituto per assicurarne la regolarità amministrativa e la rispondenza alle norme e procedure interne, con particolare riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.

Ravvisato che dalla stipula dei contratti di cui allo schema in oggetto non derivano per l'Istituto oneri economici.

Ritenuto pertanto di approvare lo Schema di *protocollo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica* per la cooperazione nei progetti scientifici sul melanoma per sviluppare le conoscenze scientifiche acquisite in questo campo allegato di lettera "A" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi l'avvio del progetto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:


1. di approvare Schema di *protocollo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica* per lo cooperazione nei progetti scientifici sul melanoma, allegato sotto la lettere "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare che dal presente protocollo non derivano per l'Istituto oneri aggiuntivi;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dare avvio alla collaborazione tra i due Istituti;
3. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato A Schema di protocollo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica pagg. 6

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C Core Research Laboratory ISPRO;

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;

SC Attività Tecnico Amministrative ISPRO

Settore Attività Supporto Ricerca ISPRO;

S.O.C. Contabilità Generale e Piano di Investimenti Azienda USL Toscana Centro;

Protocollo d'Intesa di Collaborazione Scientifica e Tecnologica

TRA

L'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l., con sede legale in Meldola, Via Piero Maroncelli n. 40, Codice Fiscale/Partita IVA n. 03154520401 (nel prosieguo del presente atto denominato "IRST"), rappresentato dal Dr. Giorgio Martelli, nato a Medicina (BO) il 03/04/1959, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula del presente Protocollo,

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA n. 05872050488, (nel prosieguo del presente atto denominato "ISPRO"), rappresentato dal prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula del presente Protocollo,

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti",

Premesso che

- L'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l., è un polo oncologico a livello nazionale ed internazionale interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione. Il riconoscimento del Ministero della Salute di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 87- 13/04/2012 – racchiude in sé il valore dell'impegno profuso negli anni per assicurare i più alti livelli di assistenza sanitaria.
- L'IRST, nel declinare la propria missione, persegue diverse finalità:
 - assumere il ruolo di nodo centrale e guida nel campo dell'innovazione e della ricerca oncologica clinica, biologica e traslazionale sia in ambito della Rete Oncologica della Romagna sia in quello regionale e nazionale;
 - accrescere la qualità dell'assistenza garantendo un approccio globale al paziente oncologico e perseguendo processi di umanizzazione delle cure;
 - favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali;
 - fornire supporto metodologico e statistico nell'ambito della ricerca clinico-sanitaria;
 - promuovere studi epidemiologici sulla patologia oncologica;
 - sperimentare nuovi modelli organizzativi così da potenziare e migliorare le relazioni tra i nodi della Rete Oncologica della Romagna;
 - la formazione continua degli operatori del settore;
 - implementare e sviluppare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di eccellenza.
 - promuovere la ricerca di esito volta a migliorare la qualità delle cure monitorando i percorsi assistenziali.
- L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) è ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. La missione dell'Istituto, che da oltre 40 anni opera nell'ambito della prevenzione oncologica, è quella di "insieme per capire, evitare e curare il cancro."
La finalità dell'ISPRO consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico. L'ISPRO opera in coerenza con i principi di omogeneità, qualità e appropriatezza dell'offerta e rende disponibili tutti gli elementi di carattere informativo e conoscitivo per orientare gli assistiti all'interno della rete oncologica. La rete oncologica della regione Toscana coordina tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca in campo oncologico svolte nelle aziende sanitarie, negli altri enti del servizio sanitario toscano e nello stesso ISPRO.

- Attività di ISPRO:
 - La valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico.
 - L'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening oncologici (mammografico, cervicale e coloretale), inclusi gli esami di laboratorio, promuovendo la centralizzazione delle stesse.
 - La prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato.
 - Le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche.
 - L'attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale.
 - La gestione del Registro Tumori della Toscana, del Registro di Mortalità Regionale, nonché delle Mappe di rischio oncogeno e del Centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali.
 - Il supporto scientifico, metodologico ed operativo per la programmazione, conduzione ed analisi delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali promossi nell'ambito della rete oncologica.
 - La promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico. All'interno di ISPRO opera il CRL (Core Research Laboratory), le cui funzioni sono state assorbite dall'Istituto Toscano Tumori (ITT). Il CRL ha il compito di svolgere ricerca di base sul cancro e in particolare sui meccanismi molecolari che sono alle sue origini, creando sinergie di sistema a livello di rete oncologica.
 - Promuove la più ampia concertazione e collaborazione con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie e con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, al fine di perseguire obiettivi di coordinamento e di integrazione operativa nel settore della prevenzione oncologica.

- **È interesse comune delle Parti sviluppare congiuntamente temi di collaborazione nell'ambito della ricerca clinica, traslazionale e preclinica e dell'assistenza clinica in ambito oncologico.**

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'Intesa e suo/i allegato/i.

Articolo 2 – SCOPO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

2.1 IRST e il CRL di ISPRO intendono cooperare nell'ambito di un progetto scientifico sul melanoma, quindi a sviluppare congiuntamente il *know-how* e le conoscenze scientifiche acquisite in questo campo.

2.2 Con la presente collaborazione, le Parti intendono sviluppare i Progetti e raggiungere gli Obiettivi di volta in volta definiti come esplicitato al successivo punto 3.2.

2.3 Ai fini del presente Protocollo, Progetti e Obiettivi vengono definiti "Attività di Ricerca".

2.4 Questo accordo prevede la possibilità di una partecipazione congiunta a bandi di ricerca nell'ambito di programmi nazionali, europei ed internazionali, finanziati da istituzioni comunitarie, nazionali o territoriali.

2.5 Lo sviluppo delle ricerche verrà realizzato sotto la responsabilità scientifica del Dr. Francesco Fabbri per IRST e della Dr.ssa Barbara Stecca per il CRL di ISPRO.

Articolo 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

3.1 IRST e ISPRO realizzeranno i progetti di cui all'Articolo 2, secondo le specifiche e le necessità concordate tra le Parti, nelle caratteristiche e nelle forme più opportune, nel pieno rispetto della normativa vigente, valutando anche l'opportunità di non procedere con l'esecuzione dei progetti evidenziati qualora la normativa non lo consenta. Eventuali coinvolgimenti nei progetti che verranno di volta in volta concordati con Enti di ricerca toscani quali ad esempio l'Università degli Studi

di Siena, attraverso la collaborazione di dottorandi di ricerca o borsisti, dovranno essere appositamente regolamentati da IRST e l'Ente coinvolto sia per le modalità di accesso, assicurative e quant'altro.

3.2 Per il raggiungimento dei progetti si ipotizza un periodo di 6 mesi (eventualmente prorogabile); per ogni progetto verrà predisposta apposita scheda tecnica (fac-simile in allegato 1), che dovranno essere di volta in volta validati e autorizzati dalle rispettive Direzioni, con la definizione delle attività di dettaglio, delle specifiche responsabilità delle Parti, delle scadenze temporali e dei risultati attesi. Per ogni progetto verrà definita altresì una modalità di gestione e coordinamento delle attività e degli eventuali sotto-progetti (*project management*). Da questo protocollo d'intesa non possono derivare costi aggiuntivi.

3.3 Le Parti potranno coinvolgere per il raggiungimento dei singoli obiettivi soggetti appartenenti agli enti ivi identificati, nonché soggetti terzi pubblici o privati, qualora ritenuto necessario o utile allo svolgimento dei progetti stessi e previo accordo delle Parti.

Articolo 4 – DURATA

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. avrà la durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5 – RECESSO E MODIFICHE AL PROTOCOLLO D'INTESA

5.1 Ciascuna delle Parti potrà, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente Protocollo d'Intesa con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, che dovrà essere notificato all'altra Parte tramite PEC, garantendo comunque la conclusione concordata delle specifiche attività in esecuzione tra IRST e ISPRO di cui all'Articolo 3.2.

5.2 Qualsiasi modifica al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.

Articolo 6 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

6.1 Per l'esecuzione di tutte le attività istituzionali previste dal presente Protocollo e per lo svolgimento delle attività di ricerca ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra le proprie conoscenze, competenze ed informazioni e resterà unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi al suddetto *know-how*, ovvero:

- al proprio "Background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
- al proprio "Sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

6.2 Per "Risultati" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle "Attività di Ricerca", come in precedenza definita all'art. 2.3.

6.3 Fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dall'"Attività di Ricerca" e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno della Parte, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Tali quote saranno di volta in volta predeterminate in relazione ad ogni singolo progetto. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i Partner interessati, le quote si presumono uguali.

6.4 Nel caso di Risultati a titolarità congiunta, le Parti concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei risultati stessi, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni.

6.5 La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo cui la Parte proprietaria potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che il trasferimento della propria quota di titolarità a terzi potrà avvenire solo con il consenso preventivo dell'altra Parte, alla quale dovrà essere comunque garantito il diritto di prelazione.

6.6 L'accesso ai Risultati, cessata l'efficacia del presente protocollo, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, a condizioni di mercato, comunque non discriminatorie, con l'impegno della Parte proprietaria di acconsentire l'accesso ai propri Risultati a condizione che l'accesso sia essenziale per la Parte richiedente ai fini dell'uso di Risultati di proprietà di quest'ultimo. L'accesso sarà da ritenersi essenziale laddove l'uso di Risultati della Parte richiedente non fosse tecnicamente e/o legalmente possibile senza l'accesso ai Risultati dell'altra Parte.

Articolo 7 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

a) Risultati spettanti pro quota ad una delle Parti

a.1) Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici di cui essa è titolare pro quota a mente dell'art. 6.3 e raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti in collaborazione con l'altra Parte e oggetto del presente Protocollo, previa scritta trasmissione all'altra Parte della bozza della pubblicazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di invio della pubblicazione a terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo riviste scientifiche, seminari, conferenze, fermi restando i diritti delle Parti previsti all'articolo precedente.

a.2) Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della bozza di pubblicazione, la Parte ricevente dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte quali sono le eventuali informazioni riservate e/o strategiche che devono essere eliminate, oppure concedere l'autorizzazione alla pubblicazione.

a.3) Nel caso di silenzio da parte della Parte ricevente protrattosi oltre il termine di 10 (dieci) giorni, il consenso alla pubblicazione si intenderà acquisito. In ogni caso, la dilazione della pubblicazione eventualmente richiesta dalla Parte ricevente non potrà superare 15 (quindici) giorni di calendario.

a.4) Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù del presente Protocollo.

b) Risultati a titolarità congiunta

b.1) La pubblicazione dei risultati la cui titolarità è congiunta potrà avvenire solo previo consenso scritto della parte contitolare.

b.2) La parte contitolare potrà negare il consenso alla pubblicazione qualora da ciò derivi una comprovata lesione ai propri diritti.

b.3) Qualora, la parte contitolare, ricevuta la richiesta di pubblicazione dall'altra parte, non risponda entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, il consenso alla pubblicazione si intenderà accordato.

b.4) Nel caso in cui la pubblicazione dei risultati la cui titolarità è congiunta, comporti la divulgazione di informazioni riservate e/o strategiche per l'altra parte, si osserveranno le disposizioni di cui al precedente punto a)

c) E' escluso qualsiasi utilizzo diretto o indiretto del nome e/o logo di IRST e/o di ISPRO per scopi pubblicitari e/o commerciali, salvo specifico accordo tra le Parti.

Articolo 8 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA

8.1 Entrambe le Parti si impegnano a non divulgare in quanto assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatti, relativi ai progetti di ricerca del presente Protocollo d'Intesa, il tutto come meglio individuato nel punto successivo.

8.2 Per "Informazione Riservata o Segreta" si intendono tutte le informazioni tecniche o commerciali non divulgate riguardanti la proprietà intellettuale delle Parti, ovvero dati, formule, processi, procedure, metodi, documentazioni, supporti magnetici, disegni, progetti, schemi, specifiche, risultati di test, valutazioni, *know-how* (sia sotto forma di *Background* che di *Sideground*, come meglio specificato nel precedente art. 6), materiale direttamente riferito a test e prove, beni, prodotti, processi o prospetti di proprietà delle Parti, che vengono descritte, comunicate, fornite o osservate dalle Parti direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento, siano esse ricevute dalle Parti o da una qualsiasi persona soggetta ad una relazione contrattuale o fiduciaria con le Parti, ricevute oralmente, tramite dimostrazione o in forma di comunicazione scritta o disegno, e che sono identificati con la dicitura "Riservato" o "Confidenziale".

8.3 L'obbligo di segretezza resterà in vigore per tutta la durata e per dieci (10) anni dopo la scadenza, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.

8.4 Fermo restando quanto sopra indicato, il termine "Informazione Confidenziale" non include informazioni che le Parti possano provare che:

- erano conosciute dalla Parte Ricevente al momento della rivelazione da parte della Parte Divulgante, a condizione che tali informazioni non fossero state acquisite direttamente o indirettamente dalle Parti Divulganti; o
- erano o diventano di pubblico dominio non per azione o colpa della Parte Ricevente; o
- erano state ricevute dalla Parte Ricevente da una terza parte legittimata a trasmetterle; o
- erano state sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente da qualsiasi Informazione Confidenziale;

8.5 Tuttavia, una combinazione di informazioni non potrà essere considerata inclusa tra le sopracitate eccezioni per il solo fatto che singole informazioni sono di pubblico dominio o comunque comprese tra le eccezioni precedentemente descritte, a meno che la combinazione stessa sia di pubblico dominio o altrimenti interamente inclusa in una delle eccezioni di cui sopra.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana ed è disciplinato dalla Legge Italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Protocollo d'Intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il foro di Forlì (FC).

Articolo 10 – PROTEZIONE DEI DATI, DLGS. 231/01 E T.U. 81/08

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, UE/2016/679 (GDPR), e del DLgs. 196/2003 come novellato dal DLgs. 101/2018, il personale addetto all'attività in accordo osserverà le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati, nonché di ogni altra disposizione o regolamento ai sensi del DLgs 231/01.

Resta inteso che le Parti valuteranno, nell'ambito dei singoli Progetti di cui all'art. 3 che precede, le modalità con cui procedere al trattamento dei dati e il ruolo da assumere di volta in volta (titolare, responsabile, co-responsabile, titolare autonomo, etc.).

Il personale si impegna a svolgere la sua attività nel rispetto delle organizzazioni vigenti e nell'osservanza delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al T.U. 81/08.

Articolo 11 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Salvo ove espressamente previsto in senso difforme dalle presenti Condizioni Generali di contratto, le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo E-mail o via PEC.

Le comunicazioni da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata dovranno essere eseguite presso le rispettive sedi legali.

Articolo 12 – SPESE

Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, parte seconda – D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato, sottoscritto.

Meldola (FC – Italia),

Per l'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.

Il Direttore Scientifico

Prof. Giovanni Martinelli*

Il Direttore Generale

Dr. Giorgio Martelli*

Firenze,

Per l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni*

**Firmato digitalmente*

